Proposta di legge regionale

Disposizioni in merito alla Commissione unica di accertamento sanitario della condizione di disabilità. Modifiche alla l.r. 60/2017

Sommario

Preambolo

Art. 1 – Commissione unica di accertamento. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 60/2017

Preambolo Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera e), dello Statuto;

Vista la legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità);

Considerato quanto segue:

- 1. Sulla base della normativa nazionale e regionale vigente, con particolare riferimento a quanto contenuto nella legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità), l'accertamento sanitario della condizione di disabilità è attualmente svolto da una commissione unica di accertamento, costituita presso i servizi dell'azienda USL che svolgono funzioni in materia medico legale;
- 2. Tale commissione è composta, secondo quanto disposto dall'articolo 6 della citata l.r. 60/2017, in modo da rappresentare le specifiche professionalità e competenze specialistiche di riferimento. In particolare, tra queste, è prevista la presenza di un medico dipendente o convenzionato dell'azienda USL, scelto prioritariamente tra gli specialisti nella branca medica relativa alla patologia oggetto di accertamento (art. 6, comma 2, lettera b), l.r. 60/2017);
- 3. Anche alla luce di alcune criticità emerse in fase applicativa ed al fine di garantire la massima appropriatezza delle valutazioni effettuate dalle commissioni uniche di accertamento, risulta opportuno intervenire sulla disposizione citata affinché all'interno delle predette commissioni sia sempre garantita la presenza di un medico specialista nella branca medica di riferimento.

approva la presente legge

Art. 1 Commissione unica di accertamento. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 60/2017

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità) la parola: "prioritariamente" è soppressa.